

+

Stalio

Succini

N^o III
A 115

F86-12
17580

IL PROGETTO
DEL
NUOVO CODICE PENALE ITALIANO

PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1883.

STORIA E SINTESI

PER

LUIGI LUCCHINI

Professore ord. nell'Università di Bologna.



FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1884.

Per la terza volta nel corso di nove anni si presenta al Parlamento italiano il Progetto dell'unico e nuovo Codice penale, la cui elaborazione risale ai primi tempi del nostro risorgimento, ed è segnata dalle seguenti pietre miliari:

- 1° Progetto De Falco 1865;
- 2° Progetto elaborato dalla Commissione ministeriale, presieduta dal Pisanelli, nel 1868;
- 3° Progetto emendato dalla Commissione ministeriale, presieduta dal Borsani, nel 1870;
- 4° Progetto Vigliani presentato al Senato il 24 febbraio 1874;
- 5° Progetto approvato dal Senato nel 1875;
- 6° Progetto emendato dalla Commissione ministeriale, presieduta dal ministro Mancini, nel 1876 (Libro I) e nel 1877 (Libro II);
- 7° Progetto Mancini del 1° Libro (ora 1ª Parte del 1° Libro), presentato alla Camera dei deputati nel 1876;
- 8° Progetto del 1° Libro (c. s.) approvato dalla Camera nel 1877.

Successivamente a questi ultimi schemi si occuparono personalmente del Codice i ministri Tajani e Villa, ciascuno apportandovi il contributo dei propri studi, sempre tuttavia conservando l'economia generale del Progetto Vigliani, che dal 1874 in poi fu il caposaldo delle ministeriali elaborazioni.

Assunto al Ministero della giustizia lo Zanardelli, con la prospettiva di una vita più calma e duratura, rivolse egli tosto le proprie sollecitudini al Codice penale, e chiamati in suo concorso i magistrati Canonico, Casorati ed Ellero, imprese personalmente una nuova revisione di quello ch'era allora il Libro II (Crimini e delitti in ispecie), proponendosi di lasciare inalterata la parte che allora costituiva il Libro I (Crimini e delitti e loro pene in genere) quale era stato votato dalla Camera dei deputati nel 1877. I principali risultati di questa

revisione (inedita) furono: l'aver premesso nel titolo dei reati politici l'attentato contro la patria a quello contro il re; il collocamento dei reati contro la libertà, rifusovi il titolo dei delitti contro la libertà dei culti, dopo quelli che attaccano la vita e l'integrità delle persone; la riunione in un solo titolo dei due in cui si ripartivano i delitti contro la pubblica amministrazione, secondo che commessi da pubblici ufficiali o da privati cittadini; il rinvio delle trasgressioni in fatto di armi alla sede loro propria della polizia punitiva; la formazione di un titolo nuovo, che prese il posto di VI, pei reati che attaccano l'incolumità pubblica, prima confinati nell'ultimo capo dell'ultimo titolo fra quelli che riguardano la proprietà, rifondendovi il titolo de' reati contro la pubblica sanità; la suddivisione in due del titolo che trattava dei reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie, trasferito il delitto di procurato aborto fra i reati contro la vita e l'integrità personale; la formazione di un titolo distinto di reati contro l'onore e la tranquillità privata per la diffamazione, ingiuria, ecc., abusi epistolari e di segreti, ecc. Nelle linee generali apparisce notevole la determinazione presa di lasciare impregiudicata la inclusione nel Codice de' reati commessi col mezzo della stampa, sopprimendovene ogni richiamo; e son pure importanti le emende recate nelle nozioni de' singoli reati, in massima definiti senza esprimerne il *nomen juris*, perfettamente inutile ai riguardi legislativi e che deve escludersi nella formola de' quesiti ai giurati. Così è dovuto a quella prima revisione compiuta dall'on. Zanardelli un primo tentativo di semplificare le nozioni stesse, cominciando a muover guerra a quella casistica, la quale (come fu poi detto nella Relazione del ministro), « così deplorata nei Codici vigenti, isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e, traviando facilmente il concetto del legislatore, ingenera incertezze e lascia inevitabili lacune ». Del resto, salvo taluna modificazione nella rubrica dei titoli e dei capi, gli emendamenti recati alle singole disposizioni non ne alterarono in generale la sostanza e l'economia. In massima si era perseverato nel sistema delle correzioni in margine; siccome emerge anche dal novero degli articoli rimasto quasi inalterato, che se da 486 discesero a 453, ciò di peso soprattutto dall'aver tolte via dal Libro II (ora Parte II del Libro I) parecchie contravvenzioni, ed omesse anche talune specie di delitti preveduti da leggi promulgate nel frattempo (Codice di commercio e Legge elettorale politica).

Riassumendo, è d'uopo tuttavia riconoscere che in questa prima revisione intrapresa dall'onorevole Zanardelli cominciò a spirare un nuovo alito di vita nella elaborazione del Progetto, tenendosi più largo conto della dottrina e della legislazione comparata, pur rispettando l'opera precedente per quanto vi fosse di buona e pregevole, ma senza che le tradizioni, e specialmente l'ordine e la forma dovessero incepparne il progressivo sviluppo.

Rimaneva però sempre da provvedere al Libro III (ora II Polizia punitiva), quasi inesplorato dalla Commissione Mancini: materia che fu sempre trascurata anche nella scienza, e che offre però tante e sì gravi difficoltà per l'incertezza della dottrina, tanto e sì grave interessere per gli intenti preventivi che la informano e pei civili rapporti quotidiani che vi si attengono. Io riceveva invito dall'on. Zanardelli di porvi mano, di concerto coi consiglieri Canonico e Casorati; ed infatti ne intrapresi lo studio col proposito di dare finalmente un normale e completo assetto alla polizia punitiva, senza tenermi punto vincolato ai precedenti dello schema. Così son venuto fissando e proponendo, come basi del lavoro: 1° che le disposizioni intorno alle contravvenzioni ed alle loro pene fossero tenute separate e distinte da quelle che riguardano gli altri reati e le pene ad essi relative; 2° che si portassero però nel Libro III (ora II) del Codice, congruamente ordinate e completate, tutte le disposizioni che riguardano l'imputabilità, le penabilità e la perseguibilità delle trasgressioni; 3° che per lo sviluppo delle contravvenzioni in specie (di cui fossero ben fissati i caratteri distintivi dai delitti) si preferisse e rafforzasse il sistema, già seguito nella nostra legislazione, di riservarne la statuizione a leggi particolari separate; 4° che perciò si eliminassero dal Progetto tutte le contravvenzioni in specie, provvedendo per quelle che non fossero adeguatamente altrove contemplate con alcune nuove e distinte leggi, che sarebbero state presentate al Parlamento in allegato del Codice penale. Degli argomenti che suffragano queste proposte, accolte subito da' miei compagni di studio, si dà ragione nella Relazione Zanardelli; ed io mi sobbarcherei ad inutile fatica se volessi ripeterne in altri termini la spiegazione. Dimostrata la convenienza di dettar norme proprie e separate per le contravvenzioni, la Relazione prosiegue:

« E qui si presentava un duplice problema. Posto che la materia delle contravvenzioni debba formare un sistema a sé, conveniva farne un Codice separato, o raccoglierla invece in un apposito libro del Codice penale? E adottando quest'ultimo sistema, in qual misura e proporzione raccoglierla? »

» In ordine al primo quesito, non ne fu difficile, allo stato delle cose, la soluzione. Senza entrare nell'esame delle considerazioni che fanno a molti preferire un Codice speciale di polizia punitiva, due ragioni persuasero di destinare alle contravvenzioni il secondo libro del Codice. Anzitutto il voto della Camera intorno al primo libro aveva già risolto la questione in tal senso; ed a conferma di quel voto concorse il riflesso che, se può disputarsi intorno alla convenienza o meno di enumerare nel Codice penale, in tutto od in parte, le singole specie di contravvenzioni, tutto ciò che riflette le norme fondamentali e le penalità sulla materia, come cosa d'indole stabile ed attinente all'intero sistema penale, sembra fuor di dubbio dover trovare nel Codice stesso la sua sede più conveniente.

» Ma non così agevole si presentava lo scioglimento dell'altra que-

stione, a cui la soluzione della prima non apriva che in parte la via. Tre sistemi si offrivano: o comprendere nel secondo libro tutte le specie di contravvenzioni; o collocarvi soltanto quelle che hanno un carattere di generalità, in ordine al luogo ed alle persone, e di permanenza in ordine al tempo; ovvero relegarle tutte in leggi speciali, segnando solo nel Codice le regole a tutte le specie comuni.

» Sul primo sistema non occorre lunga deliberazione. La moltitudine delle contravvenzioni, disseminate ora in parecchie decine di leggi, il carattere temporaneo di non poche fra esse, il bisogno forse di sopprimerne alcune, di crearne altre, la possibile convenienza di modificare, per più d'una specie, la misura della penalità, rendevano evidente non essere accettabile questo metodo.

» Quanto al secondo sistema, se gli accennati criteri di generalità e di permanenza possono fornire una base discretiva in astratto, l'esperienza ha mostrato che l'applicazione di essi incontra una grandissima difficoltà nella pratica. Oltrechè non è sempre facile trovare la linea che nettamente separi questa categoria di contravvenzioni dalle altre, trattandosi di fatti minuti e molteplici, ed aventi per lo più un'importanza relativa, accade spesso che anche per quelli i quali sembrano avere un'indole generale e permanente, occorra od accrescerne o diminuirne il numero, o modificare la misura della pena; il che esporrebbe il Codice a mutazioni frequenti, sempre pericolose in una legge fondamentale, ovvero ad una perpetua imperfezione di fronte alla mutabilità degli elementi sociali che esigerebbero un cambiamento nella legge.

» Gli è perciò che si è pensato di riunire e coordinare in un secondo libro le norme sostanziali e comuni a qualsivoglia specie di contravvenzione, vale a dire ciò che riguarda il concetto caratteristico della contravvenzione, le pene e la loro applicazione, l'imputabilità e le cause influenti a modificarla, la prescrizione e simili; lasciando alle leggi speciali il regolare le singole classi di contravvenzioni. Mercè questo sistema è data agevolezza al legislatore di modificare le disposizioni delle leggi speciali in materia di polizia punitiva, come è frequentemente richiesto dalla variabilità delle circostanze sociali e politiche, senza toccare all'integrità del codice penale, di cui è sommo pregio la stabilità. Ed è inoltre reso più semplice e facile il compito del legislatore nella elaborazione del nuovo Codice penale, potendo egli limitarsi a quelle disposizioni che sono necessarie a far sì che nella nuova legislazione non restino lacune, e riservare ad altro tempo ed a studi speciali quegli argomenti più complessi e delicati, che avrebbero intralciata e complicata senza urgenza alcuna la presente riforma.

» Quanto alla punizione delle contravvenzioni, il Progetto vi provvede con una scala penale propria, ed evitando l'inconveniente che per talune di esse, o pel concorso di circostanze aggravanti, si debba ricorrere a pene diverse da quelle di polizia. E però, da una parte si è elevato il massimo

delle pene di polizia (arresto ed ammenda), portandone la misura ad un limite che possa soddisfare a tutte le esigenze della repressione; e dall'altra si è ridotto il minimo delle pene per i delitti, in tal guisa che questi vi trovino adeguata sanzione, senza bisogno di passar mai alle pene di polizia. Nè dicasi che con ciò venga talvolta l'arresto a confondersi con la prigionia o con la detenzione, e l'ammenda con la multa. Poichè, se è vero che la durata e l'ammontare possono in qualche caso essere uguali per le une e per le altre di codeste pene, la differenza ne è però ben chiaramente segnata, sia pel nome diverso, sia per le diverse conseguenze giuridiche, sia infine, quanto alle pene restrittive della libertà personale, pel luogo in cui si scontano. E ad ogni modo, è inconveniente assai men grave il potere taluna volta la prigionia e la detenzione coincidere (quanto alla durata) con l'arresto, e la multa (quanto al suo ammontare) con l'ammenda, che non sia l'inconveniente verificatosi finora di confondere in molti casi le contravvenzioni coi delitti. »

Su tali basi il libro della polizia punitiva assunse altro concetto e indirizzo, allontanandosi dal tipo del Progetto Vigliani, per accostarsi a quello del Progetto Pisanelli e del Regolamento toscano. Vi sono quindi svolte le norme che regolano le pene di polizia e la loro applicazione, quelle che governano l'imputabilità ed il concorso delle contravvenzioni, e le altre che riguardano l'esercizio e l'estinzione dell'azione penale (sulle quali ultime si versò per obbligo di corrispondenza alle disposizioni generali sui delitti non già perchè il Codice penale fosse la loro miglior sede). Sol che le contravvenzioni in ispecie, di cui convenne occuparsi, andarono a trovare le proprie statuizioni fuori del Codice, in quattro allegati, così rubricati: — Disposizioni per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza; — Disposizioni sulle armi; — Disposizioni a tutela della pubblica moralità; — Disposizioni a tutela delle persone e della proprietà.

Fra le innovazioni più notevoli che toccano la sostanza di questa parte, meritano menzione le seguenti: — nelle disposizioni generali: le forme penali dell'arresto in casa e del lavoro in pubblici stabilimenti o in altre opere surrogato all'arresto comune; l'ammonizione ordinata come sostitutivo delle pene ordinarie; la sanzione complementare della malleveria; le norme precise e giuridiche date intorno alla responsabilità penale dei terzi; la libera accusa popolare; il componimento amichevole per l'ammenda; — e nelle disposizioni speciali: il parificazione penale dei mendicanti agli oziosi e vagabondi, ed il trattamento censorio e penale di tutti costoro ricondotto a norme di ragione e di vera efficacia sociale; una più completa disciplina delle armi, considerate non solo nella ritenzione e nel porto, ma pure nella fabbrica e nello smercio; certe particolari sanzioni e cautele in fatto di ubbriachezza; la censura penale della vivisezione quando ingeneri pubblico ribrezzo; e la esclusione in genere dal novero delle contravvenzioni di tutti quei fatti che, o pel dolo richiesto a

determinarli, o per la lesione specifica di un diritto che ne consegue, sono a considerarsi veri e propri delitti, comunque di lieve entità.

L'esito soddisfacente di codesto lavoro, in cui era stata posta ogni cura, così per la sostanza come per la forma delle disposizioni, incoraggiò a riprendere in nuovo e serio esame anche il Libro II (ora Parte II del Libro I) dei crimini e delitti in specie, soprattutto per due intenti: il primo, di migliorare la distribuzione delle materie, alla stregua del concetto classificatore, già messo innanzi, dell'obiettività giuridica dei reati; il secondo, di conseguire maggiore semplicità, chiarezza, concisione ed armonia nella forma, abbandonando assolutamente la casistica, le definizioni dottrinali, le nomenclature artificiose, il riferimento della pena al reato e non, come si deve, al delinquente. Per dare un adeguato concetto dei criteri direttivi che ispirarono tale revisione di questa che divenne poi la seconda parte del primo libro, da me compiuta in unione a quel peritissimo maestro dell'arte legislativa che è l'ottimo mio amico consigliere Casorati, non posso far di meglio che riprodurre quel brano della Relazione Zanardelli che ne dà conto (salvo quanto spiegherò più innanzi rispetto alla rifusione in unica famiglia dei crimini e dei delitti, tutti denominati delitti):

« Fra le doti precipue di un Codice penale è la esatta classificazione dei reati, la quale non giova soltanto all'ordine formale ed esterno, ma contribuisce altresì alla più facile ed esatta intelligenza della legge. A tale proposito il Progetto fonda la classificazione sulla obiettività giuridica di ciascuna categoria di delitti, a somiglianza del metodo adottato già nei codici penali vigenti, cui cerca di migliorare e completare; e però, cominciando dai delitti che più gravemente compromettono la cosa pubblica, e terminando con quelli che ledono l'interesse privato, li distribuisce nei seguenti dodici titoli:

- I. *Delitti contro la sicurezza dello Stato.*
- II. *Delitti contro le libertà.*
- III. *Delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica.*
- IV. *Delitti contro la pubblica giustizia.*
- V. *Delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità.*
- VI. *Delitti contro la fede pubblica.*
- VII. *Delitti contro l'incolumità pubblica.*
- VIII. *Delitti contro l'economia pubblica.*
- IX. *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*
- X. *Delitti contro la vita e l'integrità personale.*
- XI. *Delitti contro l'onore e la tranquillità privata.*
- XII. *Delitti contro la proprietà.*

» Le prime nove classi comprendono, in ordine progressivo, i delitti che più direttamente interessano la cosa pubblica, avuto riguardo o al carattere pubblico del diritto leso, che dà la precipua impronta al misfatto, come ai numeri I, III, IV, VI, o all'importanza sociale o politica del

diritto medesimo, come ai numeri II e IX; o, infine, al pericolo più grave e più suscettibile di diffusione inerente al fatto, come ai numeri V, VII e VIII. Vengono poscia le ultime tre classi, le quali comprendono i reati che più direttamente colpiscono diritti od interessi privati; ed esse pure nell'ordine progressivo consigliato dalla loro rispettiva importanza.

» La classificazione poté riuscire più breve e più semplice che non nei progetti antecedenti, perchè alcuno di questi aveva dovuto subordinare la classificazione al concetto legale attribuito alla recidiva, fatta consistere nella ricaduta in reati, compresi in uno stesso titolo. Ma, essendosi nel presente Progetto abbandonato questo criterio più artificiale che razionale (art. 70), venne meno il bisogno di scindere in più titoli certe classi di reati che hanno caratteri più comuni che differenziali.

» Circa il modo di collocazione delle varie figure di reati nei singoli titoli o capi, basterà per ora accennare che i delitti che per la loro natura speciale sono, per così dire, pedissequi o quasi ancora vaganti e anomali nella legislazione, vennero posti fra quei delitti con cui hanno maggiori punti di affinità; e quelli che importano più lesioni furono classificati secondo il diritto prevalente leso¹.

» Dai premessi criteri seguì naturalmente che parecchie incriminazioni si rettificassero, ed altre, pel solo loro collocamento, ricevessero, anche ai fini della pratica giurisprudenza, nuova luce.

» Quanto al metodo seguito nella compilazione del testo, così nei progetti precedenti come nell'attuale, emerge la sollecitudine speciale di evitare tanto la soverchia estensione come la soverchia brevità dei titoli e capi, e lo sviluppo eccessivo nella specificazione di alcuni reati rispetto alla parsimonia osservata riguardo ad altri. E questo nell'intento di ottenere, almeno in generale, una soddisfacente proporzione di parti e omogeneità di formole; nelle quali è evitata con singolare diligenza quell'arida casistica che costituisce l'impronta legislativa dei bassi tempi, e di cui furono già sopra segnalati gli inconvenienti. Nel formulare i singoli articoli è omessa la indicazione dell'elemento morale, estremo indispensabile in qualsiasi delitto, eccettuati i casi in cui la esistenza di questo dipenda da un particolare modo di essere dell'elemento stesso.

» Del pari è tralasciata la denominazione giuridica dei reati, essendosi soltanto cercato di indicare con precisione gli elementi essenziali dei fatti che li costituiscono, sia perchè un Codice non è un trattato scientifico, sia perchè di molti fra essi la scienza non è ancora concorde

¹ Nella Relazione segue qui, a dar conto dei vari sistemi seguiti nei più reputati Codici stranieri, una delle accuratissime Note di legislazione comparata che frequentemente la illustrano (elaborate da Gabriele Pincherle, vice segretario al Ministero, che in gran parte del lavoro prestò intelligente assistenza, fungendo, insieme al suo bravo collega avvocato Pellicchia, come da segretario della Commissione).

nel determinare esattamente il nome, sia infine perchè resta così agevolata la proposizione delle domande ai giurati, nelle quali la legge attuale vieta la menzione del *nomen juris*.

» Nelle nozioni che si danno dei reati è adottata la formola personale e soggettiva in luogo della impersonale od oggettiva, usandosi per tal modo un linguaggio più uniforme ed imperativo, quale dev' essere quello del legislatore.

» Le sanzioni penali, per la maggior chiarezza e per la più facile e pronta applicazione, sono espresse con l' enunciazione concreta della misura applicata per ogni reato; l' enumerazione dei gradi a luogo sol quando la pena debba aumentarsi o diminuirsi pel concorso di circostanze aggravanti od attenuanti. »

Così fu posta ogni cura perchè di ciascun delitto ci cominciasse a dare la nozione facendo capo alla sua figura semplice, quale risulta dagli elementi primi e sostanziali che la costituiscono, per passare poi alla enumerazione delle accidentalità che ne formano le aggravanti, o quindi, le attenuanti e scusanti; e perchè si evitassero le formole complesse di reati e di circostanze. Altra massima costante di redazione fu quella di riserbare da ultimo in ciascun capo e in ciascun titolo le disposizioni comuni ed esplicative di termini giuridici e legali.

Laonde, anche per effetto di siffatti criteri direttivi, svincolandosi dal solito sistema di rattoppi e correzioni in margine agli schemi precedenti, molti dei titoli e capi vennero rifiuti, molte delle disposizioni ricevettero nuova lezione.

Accenno alle emende, nella forma o nella sostanza, più importanti.

Il primo titolo, anzichè in due, si trovò diviso in quattro capi, i primi tre per distinguere tre distinte categorie di delitti politici, il quarto per comprendervi le disposizioni comuni a tutti.

Nel secondo titolo (ristabilito al posto suo più conveniente, come nel Progetto Senatorio) fu invertito l' ordine dei capi, in conformità al concetto progressivo del politico interesse dei diritti tutelati, e furono compresi, per l' obiettività speciale dei fatti, gli abusi dei pubblici ufficiali in danno della libertà individuale, prima collocati fra i reati contro la pubblica autorità ed amministrazione.

Il terzo titolo trova le nozioni e statuizioni intorno ai pubblici ufficiali, come per sistema, nell' ultimo suo capo; ed è notevole la definizione data del vero pubblico ufficiale, distinto così dall' incaricato di un pubblico servizio come dall' esercente un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede, che non si possono ritenere ufficiali pubblici senza sovvertire il concetto ed i caratteri dei delitti compresi nel titolo.

Nel titolo quarto il calunniatore ed il falso testimone, di cui si trovano più congruamente definiti e disposti i delitti, non sono più puniti alla vieta stregua del talione, nè possono più godere dell' impunità per una tardiva ritrattazione.

Furono collocate nel titolo quinto talune disposizioni che impropriamente figuravano dianzi fra i reati politici.

Ad un lavoro di emenda e di completamento soggiacque pure il titolo sesto, per ciò che riguarda le immunità da accordarsi a' falsi monetari, alle figure delittuose dell' uso di oggetti contraffatti od alterati, all' istituto dell' interpellanza nel falso documentale privato, e ad alcuni fatti di lieve entità erroneamente collocati per l' addietro fra le contravvenzioni.

Il titolo settimo, rudimentalmente composto nella prima revisione Zanardelli, avea mestieri di essere riordinato e completato mercè più esatte e congrue nozioni delle varie forme di colpevoli disastri che pongono a repentaglio la pubblica incolumità; distinguendone da questo punto di vista le diverse modalità, il diverso elemento morale, il diverso pericolo che apprestano. A tutto ciò fu provveduto; siccome si provvide a tener separata e distinta la repressione dell' omicidio e delle lesioni personali che ne possano conseguire, che è regolata nella sua propria sede, con disposizioni di carattere comune e sintetico, e si collega a quella dei reati cui accenno mercè le norme generali del concorso; e, col criterio del pericolo comune, si rifiusero nel capo terzo le disposizioni in fatto di alimentazione pubblica, che prima formavano un proprio capo nel titolo seguente.

Decimato l' ottavo titolo per l' improprio collocamento delle disposizioni penali sulla bancarotta nel recente Codice di commercio, si accrebbe esso d' altro lato d' una nuova forma criminosa, l' insolvenza colpevole, prudentemente circoscritta da limiti e condizioni che le attribuiscono speciale gravità; ma più di tutto si migliorò nella parte che riguarda le violenze e le frodi commerciali e industriali, delle cui varie specie fu meglio determinato e precisato il carattere giuridico.

Nel titolo nono ritornano nuovamente a rifondersi le disposizioni che da ultimo si era creduto opportuno distribuire in due titoli; e ciò, considerando la difficoltà di stabilire in parecchi casi se il pubblico costume o l' ordine delle famiglie sia l' obietto giuridico del reato, entrambi talvolta e con diversa vicenda compromessi. Sono più congruamente riordinate le figure del reato, ed emendate le altre ivi definite.

Nuova affatto, in confronto ai Progetti anteriori, è l' economia introdotta nel titolo decimo. Vi è abbandonato il sistema fin qui seguito di dividere in molti capi le norme relative all' omicidio ed alla lesione personale, secondo che abbiano carattere doloso o colposo, e secondo le diverse circostanze che ne modificano la imputabilità; riunendo invece in due soli capi le norme che ne stabiliscono le varie configurazioni, e riservando ad un terzo quelle altre che riguardano le cause comuni di scusa o di attenuazione, queste ultime con opportuna sintesi definite. Nello stesso titolo, oltre a notevoli miglioramenti recati nelle nozioni e nelle commisurazioni di pena, ricevettero speciali cure di emenda e di completamento gli ultimi due capi; e il capo quarto, che

tratta del duello, vi fu riammesso all' ultim' ora, come altrove spiegai⁴, laddove io aveva delle sue disposizioni conservato quivi soltanto quelle che riguardano gli eventuali effetti lesivi o letali accanto alle disposizioni sulla rissa, collocando le altre che considerano il duello in se stesso nel titolo de' reati contro la pubblica tranquillità.

Minori emendamenti e di mero cesello riceverono le statuizioni racchiuse nel titolo undecimo.

Ampie e frequenti furono al contrario quelle recate al dodicesimo ed ultimo titolo del libro, soprattutto nell' intento di renderne più semplici, sintetiche ed esatte le disposizioni, massime quelle che concernono le aggravanti del furto.

Lo studio particolare posto nell' ottenere chiarezza, semplicità e precisione giuridica nelle formole produsse pure per effetto una notevole economia di statuizioni, per modo che gli articoli componenti codesta parte del Codice, da 370, ch' erano nel Progetto Senatorio, ridotti a 339 nella prima revisione Zanardelli, in ispecie, come accennai, per le eliminate disposizioni sulle frodi elettorali, sulla bancarotta e sulle armi, discesero nella seconda revisione a 304, ad onta che parecchie nuove statuizioni fossero introdotte nei titoli VI, VII, VIII e X.

L' abbandono delle vecchie nomenclature tecniche, e il bisogno di sostituirvi una pratica e concreta nozione, contribuì pure a togliere dubbj e contraddizioni. Per darne qualche esempio: scomparve la equivoca formola dell' *attentato* politico, per dar luogo alla definizione dei suoi elementi; scomparve pure ciò che di indefinito e di odioso rimaneva nella figura della *conspirazione*; per riservare il concetto tecnico del *falso*, vi si sostituì in ogni sua specie l' uniforme e chiara alternativa del *contraffare* e dell' *alterare*; le formole del *pericolo comune* e dei *colpevoli disastri* concorsero nel settimo titolo ad evitare ogni lacuna nel concetto e nel novero de' reati ivi preveduti; la soppressione del nome nelle maggiori aggravanti (che non recano più l' empirico attributo di *qualifiche*) dell' *omicidio* e del *furto* portò a meglio precisarne l' essenza, che più correttamente e compiutamente emerge dopo escluso il sistema della casistica esemplificazione; senza dire dell' evitato imbarazzo di dovere per talune figure di reati o di circostanze, di moderna fattura, creare nuove e difficili nomenclature; o lasciare delle discordanti lacune.

Dovrei ancora mettere in evidenza la cura posta nel migliorare la dizione, la forma delle singole disposizioni, e far notare, in aggiunta a quello che fu superiormente accennato, vari particolari pregi del nuovo testo, la cui importanza, nei riguardi della dignità e della perspicuità della legge, sarà ben apprezzata dallo esperto di studi legislativi, come ad esempio: il bando dato al linguaggio metaforico e figurato; il tempo presente nelle statuizioni degli articoli; la maggior possibile in-

⁴ V. la mia lettera alla *Riforma* in data 16 dicembre 1883.

dipendenza di questi fra di loro; l' ordine numerico merè cui son disposte le circostanze aggravanti o attenuanti; ecc. Ma di ciò e dell' analisi particolareggiata del Progetto dovrò occuparmi in seguito, dopo questo cenno riassuntivo della sua elaborazione.

Era in parte compiuta questa seconda revisione della seconda Parte del primo Libro (crimini e delitti in specie), libera nella forma, circoscritta nella sostanza ai punti maggiormente controversi nelle precedenti discussioni e a quelli altri pochi nei quali io giungeva ad accordare con la mia l' opinione del Casorati, quando ci risolvemmo e fummo autorizzati a rivedere alquanto anche la prima Parte dello stesso Libro (crimini, delitti e loro pene in generale), della quale ci cagionavano alquanto imbarazzo le disposizioni statuenti una soverchia molteplicità di pene, e la cui forma non correva più in armonia con quella adottata nella Parte seconda.

La riluttanza del Ministro a toccare questa prima Parte del Progetto; per la solita preoccupazione parlamentare che suole attraversare ed incagliare ogni progressiva riforma della nostra legislazione, stante il voto su quella dato dalla Camera dei deputati, suggerì dapprima un expediente conciliativo, che all' attuale arido concetto distintivo fra i crimini e i delitti ne veniva sostituendo altro informato all' apprezzamento intrinseco dei reati e delle pene loro corrispondenti.

Si conservino pure (così esprimevasi la Relazione ministeriale allora abbozzata) le denominazioni *crimini* e *delitti*, ma siano esse coordinate alla giustissima distinzione, già proposta nel Progetto Vigliani e approvata da entrambi i rami del Parlamento; fra i reati di indole intrinsecamente immorale e dishonorante e quelli di indole meno grave o meramente politica; distinzione viemmeglio caratterizzata con una parallela dualità di scale penali. Si chiamino quindi *crimini* i reati della prima categoria, e *delitti* quelli della seconda; e in questo modo le denominazioni consacrate dall' uso, che si mantengono, varranno ad esplicare anche nella classificazione dei reati e nella designazione delle pene un concetto che riscosse l' approvazione ed il plauso generale per l' evidente sua razionalità. Così il provvido germe che già si trovava nel Progetto anteriore, e che non poteva dare tutti i frutti di cui era suscettibile, perchè intralciato dall' artificiosa suaccennata divisione dei reati, viene nel nuovo Progetto ad acquistare libero svolgimento, ed a costituire un sistema sotto ogni aspetto coerente al principio che lo informa.

Nè si obietti che in questo sistema la distinzione dei reati dipenda ancora dalla qualità della pena ad essi inflitta; perocchè le pene non si distinguono tra loro se non se in relazione all' indole del reato, ed il legislatore le preordina appunto a questo criterio intrinsecamente distintivo. Sicchè ben può dirsi non essere il reato che segue la pena, ma questa che è subordinata alla natura del reato. Che se per avventura il

legislatore fallisse in queste sue previsioni, interverrebbe pur sempre la provvida facoltà che nel Progetto è consentita al giudice, di surrogare l'una all'altra delle specie penali, secondo il diverso impulso a delinquere.

» Stabilito pertanto che le pene criminali, oltre l'ergastolo, sono la reclusione e la prigionia, e che le pene correzionali privative della libertà sono la reclusione e la detenzione, ne segue che ciascun delinquente, secondo la sua indole, potrà essere punito con quelle pene che gli sono adatte, e cesserà il bisogno di far ricorso a pene di specie diversa, quando il carattere dell'imputazione rimane immutato. Così il reo di crimine rimarrà sempre reo di crimine, perchè punito sempre con pene criminali, qualunque sia la diminuzione di pena che occorra di fare per le peculiari circostanze del reato. E a sua volta il convinto di un delitto non cesserà mai di essere tale, perchè, qualunque pur sia l'aggravamento di pena richiesto dalle circostanze, tale aggravamento non recherà mai alla conseguenza di esorbitare dai limiti delle pene correzionali. D'onde, una perfetta corrispondenza tra il delinquente e la pena che gli è dovuta.

» Potrà darsi che sulle prime non sembrino consone al comune e tradizionale modo di sentire le voci *pene criminali* e *crimini* rispettivamente attribuite a penalità di breve durata ed a reati soggetti alle medesime, le voci *pene correzionali* e *delitti* attribuite a gravi penalità ed a reati con esse colpiti. Ma questa difficoltà d'impressione, che del resto è cosa di lieve momento, sarà ben presto e largamente vinta, riflettendo al carattere assai più essenziale ed intrinseco che contraddistingue le due famiglie di reati; mentre poi nel linguaggio tecnico troverà immutabile riscontro l'indole vera, comunemente appresa e sentita, del reato stimato nel suo elemento soggettivo, nel suo movente, nella sua causale affettiva (che tanto interessa alle moderne ricerche scientifiche); nè mai avverrà che, pel bisogno di aumentare o diminuire la misura penale, quella sua indole venga a smarrirsi nello scambio di categoria di reati e di pene.»

Ma come gli ultimi studi di revisione furono presi in esame dal ministro Zanardelli, in concorso de' suoi collaboratori e di alcuni esimi giureconsulti da esso chiamati a confortarlo del loro autorevole consiglio¹, superata l'accennata riluttanza a modificare quella parte del Codice, e tutti convenendo nel ritenere assurdo l'attuale tripartizione dei reati, fu risolto di abbracciare senz'altro il partito più semplice e spedito, quello che poco dianzi non mi sarei cimentato proporre, ma che trovava la strada, per così dire, a mezzo fatta dallo spedito suesposto. Pur conservando la tanto apprezzata dualità di pene detentive parallele,

¹ Il presidente Paoli, che aveva pure ricevuto l'invito di esporre il proprio apprezzamento e le proprie osservazioni sul primo Progetto Zanardelli e di dettare uno schema di Relazione sulla parte speciale del Codice; e i consiglieri Donzelli, Lucini e Ridolfi, applicati al Ministero, il secondo in qualità di capo di gabinetto.

corrispondenti alla diversa indole del reato/o dell'impulso a delinquere, fu giustamente preferito di unificare e semplificare la classe dei misfatti che ledono una specifica e determinata spettanza giuridica, escludendo la vieta loro ripartizione in crimini e delitti, per chiamarli tutti senza distinzione *delitti*, e di consacrare ad essi due sole penalità detentive temporanee, la prigionia e la detenzione, parallele in durata, e sufficienti, così nel loro minimo come nel loro massimo, ad adeguare una congrua sanzione per ogni entità criminosa, secondo l'indole di questa e del delinquente. « Con questa riduzione nel numero delle pene (osserva la Relazione) si ottengono parecchi e rilevanti vantaggi. Anzitutto è resa possibile la pronta riforma dei nostri stabilimenti penitenziari senza eccessivo aggravio del pubblico erario; in secondo luogo, si mantiene nella distribuzione delle pene il razionale concetto di distinguere i reati d'indole intrinsecamente immorali e disonoranti dai reati provocati da passioni non degradanti, e di far corrispondere a tale distinzione due qualità di pene temporanee, parallele. » — Per quanto poi riflette la distribuzione delle competenze giudiziali, a cui riguardo soprattutto si assume interessi la bipartizione dei delitti, se ne potrà conservare facilmente l'attuale ordinamento con una disposizione transitoria che la determini non più col criterio della vigente nomenclatura di reati e di pene, ma con quello corrispondente della entità delle pene applicate dalla legge ai reati.

Questo successo, cui il senatore Paoli, degno rappresentante della cosiddetta scuola toscana, ampiamente contribuì, m'incoraggiò a proporre e patrocinare altre importanti e ulteriori emende nella prima Parte del Libro I. Prima delle quali fu la riforma nel sistema delle stesse pene carcerarie, per applicarvi quello che gli ultimi pronunciati della scienza e gli ammaestramenti dell'esperienza raccomandano siccome il migliore ed il più confacente agli scopi repressivi e preventivi della pena, nonché alla tempera della popolazione italiana: il sistema penitenziario irlandese. Strano a dirsi: di esso eransi adottate nel Progetto le istituzioni complementari, quali gli stabilimenti intermedi e la liberazione condizionale, al tempo stesso che proponeasi perpetuare quel sistema auburniano che fece già sì mala prova tra noi, e mentre si sapeva che la segregazione notturna per tutti i condannati sarebbe stata d'impossibile e almeno assai lontana attuazione. D'accordo col Direttore Generale delle Carceri, l'inflessibile Beltrani Scalia (che dichiarava impegnarsi a porre in atto entro uno o due anni al più il nuovo sistema per tutti i condannati), fu messa in disparte la fantasia dell'isola per gli ergastolani; stabilito il regime cellulare per un primo periodo della pena penitenziaria, la prigionia; riconosciuto l'obbligo del lavoro quale condizione indispensabile di ogni pena detentiva; levato ogni odioso privilegio pei delinquenti della stampa; e meglio coordinate le istituzioni complementari suaccennate.

Altre emende importanti che mi fu possibile ottenere son quelle che riguardano il sistema di aggravazione dipendente dalla recidiva, la norma generale relativa al computo delle circostanze determinate speciali, che importino aumento o diminuzione della pena, e le disposizioni intorno al concorso di delitti e di pene. Sebbene la Relazione non sia giunta in tempo ad illustrare i mutamenti che qui accenno, torna agevole apprezzarne il merito e l'importanza: sia rispetto alla recidiva, di cui sono graduati gli effetti in relazione alla sua vicenda; sia rispetto alle circostanze di aumento o diminuzione della pena, intorno alle quali faceva difetto una statuizione generale; sia rispetto al concorso di delitti e di pene, disposto in modo più semplice e corretto.

Taccio di altre minori modificazioni nella forma e nell'assetto degli articoli.

Dal fin qui discorso e dallo stesso ordine di questa mia esposizione si evince però come il lavoro di riesame e di riforma del Progetto, a cui presi parte, prima in unione ai consiglieri Canonico e Casorati, poi di conserva al ministro Zanardelli ed all'eletta di giuristi da lui chiamati a consiglio, abbia seguito un processo affatto irregolare ed eccezionale, talora anche frammentario. Le diverse convinzioni scientifiche su taluni punti principali o subordinati non costituiscono il solito ostacolo alla più normale ed armonica elaborazione, chè, sia per la comunanza di vedute nella generalità dei casi, sia per la benevola considerazione in cui venivano accolte le mie proposte e per la logica insistenza che io ponea nel perorarle, e pel fine acume dell'egregio amico Casorati nel temperarle, il Progetto ricevette quell'impulso, quell'impronta progressiva in genere che io mi riprometteva. Ma le riluttanze tradizionali da vincere ad ogni piè sospinto, il cammino percorso a ritroso e con facoltà sempre più circoscritte, ed alla fine poi la brusca interruzione dell'opera per l'uscita dello Zanardelli dal Gabinetto, furono le cause che fecero rimanere incompiuta, immatura la revisione del Progetto, sconnesso in talune sue parti, alcun po' disarmonico nella tessitura generale e nella forma.

Le conferenze col Ministro aveano sorpassato la prima parte del Libro I, ed erano giunte al titolo quinto della Parte seconda. Però io avea di proposito lasciato in sospenso alquanto altre proposte di emenda più gravi e controverse, nella fiducia di recarle in porto quando fossero rimaste isolate e da ultimo, a cammino quasi compiuto e sgombro dalla grossa falange delle minori, quando Ministro e compagni di studio si fossero immedesimati della nuova intonazione assunta dal Progetto.

Con delicato pensiero gli egregi che tolsero quindi a coordinare lo schema lasciato dallo Zanardelli in corso di studio non vi operarono che lievi mutamenti; e lo stesso ministro Savelli, con grande e inusitata deferenza al suo predecessore, circoscrisse in massima a poche e particolari correzioni la sua revisione.

Dolente di non aver potuto contribuire con la mia qualsiasi opera a quest'ultima revisione, alla quale il ministro Savelli mi avea invitato, stante l'angustia del tempo prefisso e militarmente osservato (forse, più che altro, per la deplorabile pressione esercitata dalle incertezze della nostra vita ministeriale e parlamentare), vi supplirò con l'espore in una serie di articoli le mie idee intorno a quell'ulteriore sviluppo che deve darsi alle massime ed ai principi già consacrati nello schema, e intorno ai difetti più notevoli che, a mio avviso, tuttora si deplorano nella sua economia generale e nelle sue singole disposizioni.

Debbo confidare che questi miei studi non siano per riescire affatto inutili? Lo spero; se il Ministro vorrà continuare il suo vigoroso impulso al progresso dell'opera; se la Commissione della Camera vi consacrerà intelligenti e coscienziose cure; se il Parlamento adotterà opportuni, energici provvedimenti, affinché la discussione del Progetto, pur avvantaggiandosi dei lumi e dei consigli che gli possano venire da tutti i suoi componenti, proceda spedita e sintetica, ed evitando le critiche e gli emendamenti poco ponderati e di sorpresa, che il più delle volte, per quanto isolatamente plausibili, disturbano l'economia delle leggi sistematiche e tolgono ai Codici il massimo pregio, quello dell'unità nell'assieme e dell'armonia fra le sue parti¹.

Debbo pur confidare che i miei vecchi amici ed il Ministro accoglieranno con benevolenza le mie considerazioni? Ne sono certo: e per il conto in cui già mostrarono di tenere l'opera mia, e per l'intento a tutti comune e supremo (anche a scapito della celerità) di dotare l'Italia di un nuovo ed unico Codice penale che faccia onore alla scienza, al paese ed alla lunga gestazione cui fu sottoposto, di un Codice il quale non presenti imperfezioni e sconcordanze che facilmente potevano essere rimosse. Ne sono certo perchè questi miei studi non saranno che la continuazione ed il complemento di quelli che in loro concorso o per loro incarico contribuirono, almeno in parte, a trarre il Progetto nella lezione in cui ora si trova.

Frattanto deve offrire qualche interesse anche questa mia sommaria esposizione del processo seguito nello schema elaborato sotto l'impulso e la direzione del ministro Zanardelli, questo quadro che son venuto tratteggiando dei criteri direttivi e delle riforme principali che lo caratterizzano, spiegando come e perchè l'opera si presenti alla critica ed al Parlamento tuttavia immatura e bisognosa di quei miglioramenti e coordinamenti che io verrò, secondo le mie vedute, suggerendo.

LUGI LUCCHINI.

¹ Vedi la mia lettera al Giornale *L'Opinione* del 48 dicembre 1883, intorno alla discussione del Codice penale.

